



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

## COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 29 MAGGIO 2009

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di :**

**Sig. IANNUZZI Vincenzo (calciatore A.C. Mottafollone), della violazione di cui all' art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., Sig. RUGGIERO Dario (Presidente A.C. Mottafollone), della violazione di cui all' art. 1, comma 1 nonché dell'art. 61 delle N.O.I.F., Sig. SPINELLI Olindo, (calciatore della A.C. Mottafollone) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., e dell'art. 61 N.O.I.F., nonché la società A.C. MOTTAFOLLONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,**

#### **IL DEFERIMENTO**

Il Vice Procuratore Federale,

Vista la nota del 5 marzo 2008, con cui il Comitato Regionale Calabria ha trasmesso gli atti concernenti l'impiego, da parte dell'A.C. Mottafollone, di un calciatore sotto falso nome nella gara Mottafollone- Saracena del 20.01.2008;

Visti gli atti relativi all'attività di indagine espletata dall'Ufficio di Procura federale, in particolare i verbali di audizione del Presidente, del Vicepresidente e del Capitano della Società Mottafollone e la relazione conclusiva del Collaboratore della Procura federale;

Considerato che alla gara Mottafollone - Saracena del 20 gennaio 2008, valida per il campionato di III categoria, girone A, risulta aver partecipato, sotto il nome del calciatore Iannuzzi Vincenzo, una persona diversa da quest'ultimo, anche se non identificata;

Considerato che tale sostituzione di persona è avvenuta su iniziativa del Presidente della A.C. Mottafollone, sig. Ruggiero Dario, il quale, al riguardo, ha successivamente reso anche false dichiarazioni, poi ritratte, senza però indicare il nominativo di colui che ha effettivamente partecipato alla gara;

Considerato anche quanto dichiarato dal, sig. Spinelli Olindo, Capitano della squadra, e nella circostanza anche dirigente accompagnatore, che ha confermato la diversa identità, rispetto al Vincenzo Iannuzzi, del calciatore che indossava la divisa con il n. 1, senza dare altre utili indicazioni riguardo a quest'ultimo;

Tenuto conto che la gara in questione si è conclusa con risultato favorevole per la A.C. Mottafollone (4-1);

Considerato, inoltre, il comportamento del calciatore Iannuzzi Vincenzo, il quale ha ammesso, con nota sottoscritta in data 22 gennaio 2008, di non avere preso parte alla gara, ma poi non ha fornito alcuna utile indicazione, o spiegazione, sull'accaduto e non si è presentato, senza giustificarsi, benché convocato due volte, innanzi al Collaboratore della Procura federale per l'audizione;

Considerato che i comportamenti del Presidente della A.C. Mottafollone, sig. Ruggiero Dario, del calciatore Vincenzo Iannuzzi e del dirigente accompagnatore, Spinelli Olindo, sono censurabili con riferimento all'articolo 61 NOIF e agli articoli 1, commi 1 e 3 del Codice di giustizia sportiva;

VISTA la proposta del Sostituto Procuratore avv. Licia Grassucci;

VISTO l'art. 32, comma 4, del Codice di giustizia sportiva,

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23.9.2008, Prot. n° 1231/1261 pf 07-08/GT/en:

1. Iannuzzi Vincenzo, calciatore della A.C. Mottafollone;
2. Ruggiero Dario, Presidente della A.C. Mottafollone;
3. Spinelli Olindo, calciatore della A.C. Mottafollone;
4. la società A.C. Mottafollone;

per rispondere:

il primo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva ai sensi dell' art. 1 comma 1 del CGS e dell'art. 1, comma 3 del C.G.S., in particolare per avere omesso di presentarsi, per ben due volte, dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, rappresentati dal collaboratore della Procura federale, nonostante fosse stato regolarmente convocato;

il secondo e il terzo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché in violazione delle norme federali riguardanti gli adempimenti preliminari alla gara, di cui all'art. 61 N.O.I.F., per la condotta come sopra descritta nella parte motiva; in particolare, per avere deciso e consentito che prendesse parte all'incontro di calcio sopra indicato, sotto il falso nome del calciatore Vincenzo Iannuzzi e con la divisa di gioco di quest'ultimo, altro soggetto del quale non hanno, peraltro, inteso svelare l'identità; inoltre, il sig. Spinelli, nella circostanza dirigente accompagnatore, per avere falsamente attestato la regolarità della posizione dei calciatori indicati nella distinta di gara come partecipanti all'incontro di calcio in questione;

la società A.C. Mottafollone, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo. 4, comma 1, con riferimento alla condotta tenuta dal proprio Presidente, come sopra descritta nella parte motiva; ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per la condotta tenuta dal calciatore Iannuzzi e dal dirigente accompagnatore Spinelli, come sopra rispettivamente descritte nella parte motiva.

#### **IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 25 maggio 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il calciatore Iannuzzi Vincenzo.

#### **LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE**

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- mesi tre (3) di squalifica per il calciatore IANNUZZI Vincenzo
- mesi tre (3) di squalifica per il calciatore SPINELLI Olindo
- mesi sei (6) di inibizione nei confronti di RUGGIERO Dario – Presidente della società A.C. Mottafollone
- tre (3) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o nel prossimo campionato nel caso in cui l'eventuale sanzione non sia ritenuta afflittiva alla società A.C. MOTTAFOLLONE

#### **LE RICHIESTE DELLA DIFESA**

Il calciatore Iannuzzi ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito adducendo di non avere ricevuto dalla società di appartenenza alcuna convocazione davanti agli organi federali.

#### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione:

- per Iannuzzi Vincenzo, calciatore della A.C. Mottafollone dei doveri di lealtà e correttezza sportiva ai sensi dell' art. 1 comma 1 del CGS e dell'art. 1, comma 3 del C.G.S., in particolare per avere omesso di presentarsi, per ben due volte, dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, rappresentati dal collaboratore della Procura federale, nonostante fosse stato regolarmente convocato;
- per Ruggiero Dario, Presidente della A.C. Mottafollone e Spinelli Olindo, calciatore della A.C. Mottafollone dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché in violazione delle norme federali riguardanti gli adempimenti preliminari alla gara, di cui all'art. 61 N.O.I.F., per la condotta come sopra descritta nella parte motiva; in particolare, per avere deciso e consentito che prendesse parte all'incontro di calcio sopra indicato, sotto il falso nome del calciatore Vincenzo Iannuzzi e con la divisa di gioco di quest'ultimo, altro soggetto del quale non hanno, peraltro, inteso svelare l'identità; inoltre, il sig. Spinelli, nella circostanza dirigente accompagnatore, per avere falsamente attestato la regolarità della posizione dei calciatori indicati nella distinta di gara come partecipanti all'incontro di calcio in questione;
- per la Società A. C. MOTTAFOLLONE a titolo di responsabilità diretta, dell'articolo. 4, comma 1, con riferimento alla condotta tenuta dal proprio Presidente, come sopra descritta nella parte motiva; ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per la condotta tenuta dal calciatore Iannuzzi e dal dirigente accompagnatore Spinelli, come sopra rispettivamente descritte nella parte motiva.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al calciatore IANNUZZI Vincenzo la squalifica pari a mesi UNO (1) e quindi fino al 29 GIUGNO 2009;
- al calciatore SPINELLI Olindo la squalifica pari a mesi TRE (3) e quindi fino al 29 AGOSTO 2009;
- al Presidente RUGGIERO Dario l'inibizione pari a mesi SEI (6) e quindi fino al 29 NOVEMBRE 2009;
- alla società A.C. MOTTAFOLLONE la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di :**

**Sig. COSENTINI Luigi, (all'epoca dei fatti Presidente, attualmente consigliere della Pol. Azzurra) della violazione di cui all'art. 5, commi 1, e 3 del C.G.S., nonché la società A.S. AZZURRA 1987 attualmente POL. AZZURRA 2008, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..**

**IL DEFERIMENTO**

Il Vice Procuratore Federale,

- delegato il Sostituto Procuratore Domenico Campione e il Collaboratore Carmelo Bozzo in ordine alla nota SR/UP del 15 ottobre 2007 del Presidente del Comitato Regionale Calabria Prof. Antonio Cosentino, con la quale si inviava copia dell'articolo di stampa, firmato da Luigi Cosentini, Presidente dell'A.S. AZZURRA 1987, pubblicato sul giornale "Il Quotidiano" del 10.10.2007, ritenuto lesivo della reputazione del predetto Comitato e del suo Presidente;
- rilevato che l'irregolarità ai sensi dell'art. 1, comma 1 in relazione all'art. 5 C.G.S. risulta confermata:
  - a) dal contenuto dell'articolo di stampa acquisito in atti, laddove il firmatario Luigi Cosentini, in riferimento all'esclusione dell'A.S. AZZURRA dal Campionato Regionale categoria Allievi nella s.c. 2007/2008, usa espressioni lesive quali *"il signor Antonio Cosentino ha agito con prepotenza" "atto prepotente e ingiustificabile del presidente" "eppure ogni anno c'è sempre qualcuno che presenta la domanda di iscrizione in ritardo e magari viene accettata ugualmente" "ci sono società che partecipano ai due campionati Allievi e Giovanissimi con più di due società"..."Arrivati a questo punto c'è bisogno che il direttivo della Lnd regionale si metta da parte definitivamente e in blocco"*;
  - b) dalla audizione del Presidente dell'A.S. AZZURRA che conferma l'iniziativa di scrivere l'articolo in questione a seguito della predetta esclusione ritenuta dallo stesso totalmente ingiustificata.
- constatato che l'esclusione dell'A.S. AZZURRA dal Campionato Regionale Allievi 2007/2008 è da intendersi quale esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi, come risulta dalla domanda acquisita in atti, prodotta dalla stessa società in data 15.06.2007; che tale precisazione non modifica i termini della questione ai fini dell'attribuzione della violazione e delle responsabilità.
- considerato che l'esclusione della A.S. AZZURRA dal Campionato Regionale è stata adottata in applicazione delle norme federali che ne condizionavano l'ammissione, nella precedente s.c. 2006/2007, alla partecipazione a campionati, o tornei, nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; che tale partecipazione non aveva avuto luogo per l'A.S. AZZURRA, a causa di forza maggiore, in conseguenza di un incendio, ritenuto doloso, al centro sportivo della predetta squadra.
- considerato, altresì, che la predetta causa di forza maggiore, ancorché meritevole di attenta considerazione e di solidarietà, non giustifica le dichiarazioni pubbliche del Presidente dell'A.S. AZZURRA Luigi Cosentini, il quale poteva far valere le proprie ragioni presso i competenti organi federali e non attraverso la stampa e, soprattutto, non facendo ricorso a toni ed espressioni che travalicano, evidentemente, il legittimo diritto di critica per trasmodare in gratuite offese indirizzate all'operato del Presidente del Comitato Regionale e tese a mettere in dubbio la imparzialità e trasparenza dell'operato di quest'ultimo, sì da lederne la reputazione.
- ritenuto che quant'altro attribuito al C.R. Calabria e al suo Presidente nell'articolo stampa non risulta provato.
- ritenuto, altresì, che dalla condotta del citato Luigi Cosentini, debba derivare a carico della A.S. AZZURRA 1987, all'epoca dei fatti oggi POL. AZZURRA 2008, la responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 CGS.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Gen. Domenico Campione;
- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S..

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 25.9.2008, Prot. n° 1309/319 pf 07-08/GT/en:

LUIGI COSENTINI quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella stagione calcistica 2007/2008, attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008 per rispondere della violazione di cui all'art. 5, commi 1 e 3 del C. G. S. per aver sottoscritto un articolo di stampa, pubblicato sul giornale "Il Quotidiano" in data 10.10.2007, lesivo del prestigio, della reputazione e della credibilità del Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente, come rilevato nella parte motiva.

La Società A. S. AZZURRA 1987, attualmente POL. AZZURRA 2008 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C. G. S., dell'operato del Presidente, all'epoca dei fatti, Luigi Cosentini.

**IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 25 maggio 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti.

**LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE**

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- mesi tre (3) di inibizione nei confronti COSENTINI Luigi quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella stagione calcistica 2007/2008, attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008;
- ammenda di € 500,00 alla società POL. AZZURRA;

### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato; In particolare i fatti integrano la violazione:

- per il Sig. COSENTINI Luigi quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella stagione calcistica 2007/2008, attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008 dell'art. 5, commi 1 e 3 del C. G. S. per aver sottoscritto un articolo di stampa, pubblicato sul giornale "Il Quotidiano" in data 10.10.2007, lesivo del prestigio, della reputazione e della credibilità del Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente, come rilevato nella parte motiva.
- per La Società A. S. AZZURRA 1987, attualmente POL. AZZURRA 2008 a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, comma 1 del C. G. S., dell'operato del Presidente, all'epoca dei fatti, Luigi Cosentini.

### P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. COSENTINI Luigi, quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. Azzurra 1987 nella stagione calcistica 2007/2008, attualmente consigliere POL. Azzurra 2008 la sanzione dell'inibizione pari a mesi TRE (3) e quindi fino al 29 AGOSTO 2009;
- alla società POL. AZZURRA l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di :**

**Sig. FRANCO Francesco,(Presidente della società La Sportiva Cariatese) della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., nonché la società LA SPORTIVA CARIATESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..**

### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

- vista ed acquisita la segnalazione del Segretario della Associazione Italiana Allenatori Calcio, Giuliano Ragonesi con la quale è stata denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dal tecnico Tucci Marcello (codice n. 47423) che nella stagione sportiva 2007/2008, dopo essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della società STRONGOLI partecipante al campionato di 2° categoria calabrese, ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra della società CARIATESE partecipante al campionato di promozione;
- acquisita copia della scheda personale del sig. Tucci Marcello;
- acquisita la relazione conclusiva del collaboratore alle indagini dott. Francesco Iuliano con la relativa documentazione allegata;
- considerato che:
  - in data 30.01.2008 il Presidente della società Cariatese provvedeva a segnalare al Comitato Regione Calabria l'entrata come socio dirigente del Sig. Tucci Marcello con contestuale richiesta di emissione della tessera accompagnatori ufficiali;
  - nel rapporto di gara relativo alla partita Cariatese – Amantea del 02.02.2008 disputatasi a Cariatì il Sig. Tucci risulta esser stato inserito in distinta sotto la voce "massaggiatore";
  - in data 12.02.2008 il Presidente della Cariatese provvedeva a comunicare al Comitato regionale calabro le dimissioni del dirigente Tucci Marcello;
  - in sede di audizioni dinanzi al collaboratore della Procura Federale il calciatore della AS CARIATESE Cimino Gaetano ha dichiarato di aver visto il Tucci nella sola partita del 02.02.2008 mentre l'arbitro effettivo Vrenna Antonio ha confermato la presenza in campo del Tucci in qualità di allenatore della Cariatese;
  - il Presidente della Cariatese, Franco Francesco ha riferito di aver inserito il Sig. Tucci nei quadri federali malgrado tesserato come allenatore federale in assoluta buona fede e di aver immediatamente sollecitato il Tucci a presentare le dimissioni non appena venuto a conoscenza della incompatibilità;
- considerato che dall'esame della documentazione nonché dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini è oggettivamente emerso che il Sig. Tucci Marcello, già allenatore per la stagione 07/08 della società Strongoli, ha svolto la funzione di allenatore per la Cariatese in occasione della partita del 02.2.2008;
- ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrano a carico del tesserato Tucci Marcello gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 4 delle NOIF, 35 commi 1 e 2, del Regolamento per il Settore Tecnico, e 38 comma 1 NOIF, per il quale si procede con separato atto di deferimento presso la competente Commissione disciplinare c/o Settore tecnico;
- considerato altresì che i fatti sopra descritti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico e 38 comma 4 NOIF ascrivibili al Sig. Franco Francesco Presidente della LA SPORTIVA CARIATESE all'epoca dei

fatti nonchè dell'art. 4 commi 1 e 2 per la violazione commessa dal proprio Presidente e dai propri tesserati alla società LA SPORTIVA CARIATESE;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Roberta Leoni;
- visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 19.2.2009, Prot. n° 4710/287 pf 08-09/MS/vdb:

- 1) Il Sig. Franco Francesco Presidente de La Sportiva Cariatese;
- 2) la società LA SPORTIVA CARIATESE

per rispondere:

- il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF;
- la seconda della violazione dell' 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ad ai propri tesserati;

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 maggio 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- mesi due (2) di inibizione nei confronti di FRANCO Francesco – Presidente della società La Sportiva Cariatese
- ammenda di € 500,00 alla società LA SPORTIVA CARIATESE

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione:

- per il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF,
- per la seconda della violazione dell' 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

#### P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. FRANCO Francesco, quale presidente pro tempore della società LA SPORTIVA CARIATESE, la sanzione dell'inibizione pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;
- alla società LA SPORTIVA CARIATESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di :**

**Sig. USSIA Fortunato (Presidente della società Monasterace), della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società U.S. MONASTERCAE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..**

#### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

delegato il Sostituto Procuratore Avv. Agnese Massaro in ordine agli accertamenti necessari circa i giudizi offensivi nei confronti dell'arbitro Sergio Fascetti, e lesivi della onorabilità del CRA di Calabria, espressi con missiva trasmessa al predetto CRA Calabria dalla Società US Monasterace a seguito della gara US Badolato - Monasterace del 16.3.08 (cfr.: all.6);

letta la relazione del Collaboratore, Avv. Vincenzo Cardone, nonché tutti gli atti alla stessa allegati (cfr.:da 1 a 17);

rilevato che le indagini svolte e la documentazione acquisita hanno consentito di accertare con certezza i seguenti elementi:

- che il fax, che ha dato origine al presente procedimento, con il quale sono stati divulgati pesanti ed irrispettosi giudizi sull'operato e le competenze dell'Arbitro Sergio Fascetti di Reggio Calabria, in relazione al comportamento da questi tenuto nel corso della gara Badolato-Monasterace del 16.03.2008, nonché sono state gettate incresciose ombre ed improvvide insinuazioni sui criteri in base ai quali il CRA Calabria procede alle designazioni arbitrali, è stato inviato, in data 17.03.2008, dal nr.0963-93542, appartenente alla Croce Rossa Italiana, sezione di Vibo Valentia, su carta intestata "Unione Sportiva di Monasterace" e reca un frego illeggibile sotto la dicitura "Usd Monasterace" (cfr.: all.10);

- che la carta intestata, utilizzata dalla US Monasterace per le proprie comunicazioni ufficiali (reperita dal Collaboratore e riconosciuta in quanto tale dal Sig. Andrea Ussia, vice presidente della Società – cfr.: all.11 e all.15), risulta del tutto simile a quella impiegata per il fax 17.03.08 (cfr.: all. 10), differenziandosi solo per l'utilizzo del carattere inclinato, e non per l'impiego di altri loghi, segni distintivi o colori particolari;
- che i fatti descritti nel fax in parola (attinenti all'arbitraggio del Sig. Fascetti; al preteso errore che da questi sarebbe stato commesso nell'individuazione del calciatore espulso dalla panchina e – soprattutto – alla mancata sottoscrizione, da parte del dirigente accompagnatore dell'U.S. Monasterace, del rapporto arbitrale, in dipendenza del supposto errore del direttore dell'incontro), possono essere stati conosciuti, in maniera così dettagliata, solo dai soggetti presenti al momento della redazione del verbale di gara, e cioè dall'Arbitro Fascetti e dai due dirigenti accompagnatori delle Società, individuati nelle persone dei Signori Vasile Elizio per il Badolato, e Ussia Andrea per il Monasterace, come riconosciuto, nel corso delle rispettive audizioni, da tutti e tre i soggetti testè citati;

ritenuto:

- che, avendo negato entrambi i dirigenti del Monasterace (cfr.: Fortunato ed Andrea Ussia, rispettivamente padre e figlio), ascoltati in sede di indagine, la paternità del fregio illeggibile posto in calce al documento ingiurioso in oggetto, non può dirsi raggiunta piena prova in ordine alla sicura imputazione del contenuto del fax 17.03.08 ad un ben individuato soggetto;
  - che, ciò nonostante, gli incontrovertibili fatti dianzi elencati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, e, in quanto tali, inducono a ritenere la responsabilità disciplinare della U.S. Monasterace in ordine ai pesanti giudizi e le opinioni, di contenuto palesemente infamante e diffamatorio, espressi nella comunicazione via fax 17.03.08 in parola, nei confronti dell'Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria;
  - che ciò costituisce evidente violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, che impone alla società ed ai dirigenti l'osservanza delle norme e degli atti federali, oltre ad un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e probità, con particolare riferimento ai giudizi espressi nei confronti degli altri soggetti appartenenti all'ordinamento federale;
  - che dette violazioni sono ascrivibili, in via diretta, al Sig. Fortunato Ussia, Presidente della Società, nonché alla Società medesima, per il rapporto di immedesimazione organica in relazione all'art. 4 comma 1. C.G.S.;
- vista la proposta del sostituto procuratore Avv. Agnese Massaro;  
visto l'art. 32, comma 4. C.G.S.;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 5.11.2008, Prot. n° 2240/1393pf 07-08/GR/BLP:

- il Sig. USSIA FORTUNATO, nella sua qualità di Presidente della US Monasterace per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. in relazione ai contenuti palesemente ingiuriosi e diffamatori espressi nel fax 17.03.08 nei confronti dell'Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria, così come meglio indicato nella parte motiva che precede;
- la Società U.S. MONASTERACE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1, della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. in relazione ai contenuti palesemente ingiuriosi e diffamatori espressi nel fax 17.03.08 nei confronti dell'Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria, così come meglio indicato nella parte motiva che precede.

#### **IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 25 maggio 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il sig. Ussia Andrea in rappresentanza del sig. Ussia Fortunato e della società U.S. Monasterace deferiti il quale ha proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

- per il Presidente USSIA Fortunato giorni venti (20) di inibizione;
  - per la società U.S. Monasterace € 300,00 di ammenda;
- Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

#### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato; In particolare i fatti integrano la violazione:

- per il Sig. USSIA FORTUNATO, nella sua qualità di Presidente della US Monasterace dell'art. 1 comma I C.G.S. in relazione ai contenuti palesemente ingiuriosi e diffamatori espressi nel fax 17.03.08 nei confronti dell'Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria,
- per la Società U.S. MONASTERACE a titolo di responsabilità diretta dell' art. 4 comma 1, della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. in relazione ai contenuti palesemente ingiuriosi e diffamatori espressi nel fax 17.03.08 nei confronti dell'Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria.

- Che va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. USSIA Fortunato, quale presidente pro tempore della Società U.S. Monasterace, la sanzione dell'inibizione pari a giorni VENTI (20) e quindi fino al 18 GIUGNO 2009;
- alla società U.S. MONASTERACE ammenda di € 300,00 (trecento).

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di :**

**Sig. RUSSO Francesco, (calciatore Pol. Taurianovese), della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig. GIOVINAZZO Francesco, (Presidente Pol. Taurianovese) della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed ancora al combinato disposto dagli artt. 36, comma 1 punto c) e 37, comma 1 delle N.O.I.F., nonché la società POL. TAURIANOVESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,**

**IL DEFERIMENTO**

Il Vice Procuratore Federale,

Esaminata la documentazione trasmessa dall'associazione Italiana Allenatori Calcio al Settore Tecnico F.I.G.C, con la quale si evidenziava, che il Sig. Sisinni Santo, per l'anno 2008-2009, avrebbe assunto la conduzione tecnica della Polisportiva Taurianovese –partecipante al campionato di Eccellenza Calabrese – solo per svolgere la funzione di prestanome al Sig. Russo Francesco, soggetto non provvisto della necessaria qualifica;

- considerato, in via preliminare, che relativamente alla stagione calcistica 2008-2009, per quanto attiene alla posizione in ambito federale dei Signori Sisinni Santo e Russo Francesco, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo con riferimento al primo (che figura nei ruoli quale allenatore di base, codice 44.144 , tesserato per la Polisportiva Taurianovese) ed esito negativo con riferimento al secondo, in quanto tesserato quale calciatore della medesima società;

- nella premessa che: il Sig. Sisinni Santo figura quale allenatore ed il Sig. Russo Francesco quale dirigente accompagnatore della Polisportiva Taurianovese nelle distinte di gara allegate ed assunte a prova nel presente procedimento;

Sul punto, letta ed acquisita la relazione del collaboratore della Procura Federale, dalla quale si ricava che:

- articoli giornalistici (assunti ed offerti in comunicazione dal 20 ottobre al 15 Dicembre 2008) e siti specializzati in rete internet, evidenziano, nel resoconto degli incontri disputati dalla Polisportiva Taurianovese la presenza effettiva nella conduzione tecnica della squadra da parte del Sig. Russo Francesco;

- la registrazione televisiva, facente parte del presente fascicolo, della gara Roccella -Taurianovese del 28/09/2008, vede il telecronista più volte significare come il Sig. Russo Francesco sia il tecnico della squadra e dalle immagini è possibile verificare, come lo stesso, seppur ripreso di spalle, dava chiare indicazioni alla squadra durante le fasi di gioco;

- l'intervista, allegata alla segnalazione della AIAC Calabria, rilasciata dal Russo, a firma del giornalista locale Francesco Falleti, non lascia dubbi, per tenore e contenuto, dell'effettivo ruolo svolto dallo stesso quale allenatore della Taurianovese;

- la verifica personale eseguita dal collaboratore della Procura Federale nel corso di un allenamento della Taurianovese, intervenuta Giovedì 30 Ottobre 2008, ha evidenziato che la sessione era esclusivamente affidata al Sig. Russo Francesco , non riscontrando, invece, la presenza dell'allenatore abilitato Sig. Sisinni Santo per tutto il tempo di osservazione dell'evento;

Assunte, ad ulteriore conforto probatorio, le escussioni di alcuni calciatori, dalle quali si ricava incontrovertibilmente come la presenza del Russo Francesco sia costante durante gli allenamenti ed in panchina nelle gare ufficiali e come nessuno sia in grado di dare una plausibile spiegazione alle interviste rilasciate dallo stesso ,ad organi di stampa locali, quale allenatore della squadra.

Assunte, altresì, le dichiarazioni rese dal Presidente della Taurianovese Sig. Giovinazzo Francesco, il quale riferisce come il Russo sia un semplice collaboratore dell'allenatore Sig. Sisinni e che le interviste rilasciate dallo stesso, quale tecnico della squadra, non corrispondono a verità, in quanto trattasi di un evidente errore del giornalista.

Rilevato, inoltre, che il Sig. Sisinni Santo, nella sua audizione, cade in una evidente contraddizione, allorché afferma che il 30 ottobre 2008, giorno in cui il collaboratore della procura federale si era recato ad osservare l'allenamento, lui era in palestra, come ogni martedì, mentre tale data non cadeva di martedì, ma di giovedì. Inoltre, la sua irricevibile giustificazione sulla sua assenza in tale giorno, non viene assolutamente confermata dai calciatori Galluccio Girolamo, Crea Dario che escludono che gli allenamenti si possano svolgere in luoghi diversi dal campo sportivo e dal calciatore Mammola Andrea che afferma con certezza, come il giorno del controllo della procura federale il Sisinni fosse assente, forse, per problemi personali, escludendo quindi l'impegno del tecnico in palestra con altri atleti, come invece intende far credere anche il Russo Francesco che motiva l'assenza del tecnico, in quanto impegnato in palestra per un lavoro differenziato con i portieri;

Rilevato, ancora, che il Sig. Russo Francesco, nella sua audizione, significa di non ricordare di avere rilasciato dichiarazioni al giornalista Francesco Falleti e che il giorno del controllo dell'allenamento da parte della procura federale si stava allenando, come un normale calciatore con l'intera squadra, mentre il tecnico abilitato era in palestra, come già detto, ad allenare i portieri;

Accertato, seppur indirettamente, nell'evolversi istruttorio, che nella distinta della gara Taurianovese - Praia del 01/11/08 è stato inserito, quale accompagnatore Ufficiale della società Taurianovese, il Sig. Leva Francesco che è risultato, da accertamenti svolti al comitato regionale di competenza, non tesserato per la predetta società;

Considerato, peraltro, che nei fatti come descritti in narrativa, si configura la responsabilità

- del Sig. Russo Francesco, calciatore tesserato della Polisportiva Taurianovese, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del settore tecnico per avere assunto nella stagione 2008-2009 la conduzione tecnica della squadra, in assenza della prescritta abilitazione;

- del Presidente della società Polisportiva Taurianovese Sig. Giovinazzo Francesco, il quale ha permesso coscientemente ogni violazione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma

1, del Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento al combinato disposto degli artt. 36, comma 1 punto c, e 37, 1 comma delle NOIF;

- nonché, la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della Polisportiva Taurianovese, in conseguenza della condotta ascritta al Presidente ed al proprio tesserato;

Ritenuto, che per le violazioni poste in essere dal Sig. Sisinni Santo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore di base, si provvede con un autonomo atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 commi 2 e 3 e 38, comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico

Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Marco Stefanini;

Visto l' art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 16.1.2009, Prot. n° 3780/253 pf 08-09/SS/en:

- 1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per la Polisportiva Taurianovese;
- 2) GIOVINAZZO Francesco, Presidente della Polisportiva Taurianovese;
- 3) la società Polisportiva Taurianovese;

Per rispondere:

- il sig. RUSSO Francesco della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

- il Sig. Giovinazzo Francesco, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito che, nella stagione calcistica 2008-2009, la funzione di allenatore, anziché esercitata dal tecnico formalmente incaricato, fosse, di fatto, svolta da un soggetto privo della necessaria abilitazione ed ancora in riferimento al combinato disposto degli artt. 36, comma 1 punto c, e 37, 1 comma delle NOIF, per avere permesso che una persona non tesserata fosse inserita nella distinta della gara Taurianovese-Praia del 01/11/08, quale accompagnatore Ufficiale della società Taurianovese

-la società Polisportiva Taurianovese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS,

#### **IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 25 maggio 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il sig. RUSSO Francesco in proprio ed in rappresentanza del sig. Giovinazzo Francesco e della società Polisportiva Taurianovese deferiti il quale ha proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per Russo Francesco la squalifica pari a mesi due (2);
- per Giovinazzo Francesco l'inibizione pari a mesi due (2);
- per la società POLISPORTIVA TAURIANOVESE l'ammenda di € 300,00;

#### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato; In particolare i fatti integrano la violazione:

per il sig. Russo Francesco dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

- per il Sig. Giovinazzo Francesco, dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito che, nella stagione calcistica 2008-2009, la funzione di allenatore, anziché esercitata dal tecnico formalmente incaricato, fosse, di fatto, svolta da un soggetto privo della necessaria abilitazione ed ancora in riferimento al combinato disposto degli artt. 36, comma 1 punto c, e 37, 1 comma delle NOIF, per avere permesso che una persona non tesserata fosse inserita nella distinta della gara Taurianovese - Praia del 01/11/08, quale Accompagnatore Ufficiale della società Taurianovese;

per la Polisportiva Taurianovese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato, degli art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,

che va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. RUSSO Francesco, calciatore Pol. Taurianovese, la squalifica pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;
- al Sig. GIOVINAZZO Francesco, Presidente Pol. Taurianovese, l'inibizione pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;
- alla società POL. TAURIANOVESE l'ammenda di € 300,00 (trecento).

**RECLAMO N. 144 della società A.S.D. PROMO SPORT CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 (S.G.S.) del 23.04.2009 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore MOLINARO Antonio fino al 30.06.2012, squalifica calciatore VACCARO Giuseppe fino al 31.12.2009, squalifica calciatore BRETTI Giuseppe per QUATTRO gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti i rappresentanti della società reclamante nonché l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

L'arbitro a chiarito di avere erroneamente indicato tra i giocatori espulsi il calciatore Molinaro Antonio, il quale non ha preso parte alla gara, mentre ha regolarmente giocato indossando la maglia n° 4 della Promo Sport Calcio, il calciatore Bonelli Domenico, al quale devono essere integralmente addebitati i fatti accaduti nel corso della gara;  
il Bonelli ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso colpendo altresì l'arbitro con il manico della bandierina all'occhio sinistro l'arbitro, a seguito del colpo subito, rimaneva fortemente intontito e parzialmente accecato dall'occhio sinistro;  
Successivamente l'arbitro non era nelle condizioni psico fisiche di proseguire l'incontro, dichiarandolo concluso definitivamente;  
considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono congrue alla natura ed alla entità dei fatti accaduti;  
deve, invece, sulla scorta di quanto riferito dall'arbitro, revocarsi la squalifica inflitta al calciatore Molinaro Antonio ed infliggere la stessa a carico del calciatore Bonelli Domenico.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al calciatore MOLINARO Antonio;  
infligge la sanzione della squalifica al calciatore BONELLI Domenico (Promo Sport Calcio) fino al 30 GIUGNO 2012;  
conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 29 MAGGIO 2009

---